Allegato "B" dell'Atto rep.64250 Racc. 13863

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 – Denominazione

1.1 E' costituita la Fondazione denominata "DONNA A MILANO E.T.S." con sede in Segrate, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il Registro delle persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale purchè nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 Ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni l'ente utilizzerà l'acronimo "ETS" nella denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico, dopo l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

La Fondazione è apartitica e apolitica ed è dotata di autonomia statutaria e gestionale.

La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2 – Finalità e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 lett. i) e a) del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), finalizzate a sostenere e a rafforzare la tutela del ruolo della donna nella società e la cultura del rispetto della condizione femminile e della valorizzazione del contributo femminile nel mondo del lavoro, specie in relazione alla integrazione delle donne straniere. In particolare la Fondazione potrà:

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative a tutela della condizione femminile per il miglior inserimento sociale della donna;
- promuovere l'integrazione socio-culturale della donna: in una società moderna e nella Regione Lombardia, una delle più grandi, importanti e popolate Regioni di tutta Italia, che ospitano ormai stili di vita provenienti da tutto il mondo, esistono donne che per la loro appartenenza culturale ed economica ignorano i loro diritti in quanto madri, compagne e soprattutto esseri umani. Esse hanno forti disagi relazionali e pochi mezzi per superarli. Per questi motivi

Fondazione Donna a Milano E.T.S. ritiene molto importante un dialogo di apertura verso le donne straniere che vogliono integrarsi, ed ha tra i suoi obiettivi quello di fornire alle donne che versano in difficoltà nozioni circa i loro diritti italiani ed universali incoraggiandole a partecipare attivamente alla vita sociale, intervenendo sui loro disagi, indirizzandole alle Istituzioni ed agli Enti preposti per le loro necessità ed esigenze ed affiancando loro degli intermediari culturali che coadiuvino gli operatori della Fondazione;

- difendere la libertà e i diritti della donna;
- contrastare le discriminazioni di ogni genere;
- promuovere la partecipazione della donna nella vita della città;
- intervenire sul disagio femminile;
- promuovere l'inserimento delle donne nel mondo del lavoro, istituendo borse di studio e attività premiali a sostegno.

E' escluso che la Fondazione possa avere una qualsiasi finalità politica, ma anche sindacale, sia essa a favore dei lavoratori oppure rivolta ai datori di lavoro.

Vengono altresì escluse finalità di tipo professionale oppure di categoria, ed in tutti i casi vengono escluse finalità che siano rivolte alla esclusiva tutela di interessi economici oppure rivolte alla formazione esclusiva di profitti.

Per il raggiungimento delle finalità sopra dette, la Fondazione potrà promuovere o svolgere direttamente le seguenti attività:

- attività e/o eventi culturali e/o artistici organizzati al fine di reperire sia volontari che fondi necessari al raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione;
- corsi di formazione rivolti a donne svantaggiate che abbiano difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, oppure che abbiano rilevanti problemi economici o che abbiano bisogno di aiuto e/o sostegno di tipo psicologico o che abbiano problemi di salute. Eventuali corsi possono essere diretti anche al personale che opera per conto della Fondazione, in modo tale da poter fornire loro le conoscenze che siano poi utili e/o necessarie al fine di dare supporto alle donne in difficoltà. In questo senso possono essere intesi, quindi, corsi di formazione su come ad esempio interfacciarsi con persone che necessitino di aiuto psicologico, oppure su come poter interagire con persone che hanno subito traumi, sia fisici che psicologici, e che quindi, prima di avere un contatto con professionisti avranno un primo incontro proprio con il personale che opera per conto della Fondazione. Grazie alle nozioni così apprese, lo stesso personale operante per conto della Fondazione dovrebbe essere quindi in grado sia di rapportarsi con tali persone, in modo tale da creare una

situazione di fiducia, sia di poterle dapprima consigliare e poi, successivamente, indirizzare verso le migliori soluzioni alle loro problematiche;
- dibattiti che siano però incentrati esclusivamente sulle donne in difficoltà e sulle azioni che queste persone possono intraprendere a propria tutela;
- attività editoriale, con esclusione dell'attività di pubblicazione di quotidiani, quale ad esempio la produzione di opuscoli tradotti in diverse lingue per informare e sensibilizzare le donne più disagiate e disinformate sui temi della salute o su altre problematiche di carattere sociale;
- corsi finalizzati a dare una reale e concreta formazione a donne disagiate al fine di permettere un più semplice e rapido inserimento delle stesse nel mondo del lavoro;
- campagne di prevenzione sanitaria e di sensibilizzazione a favore delle donne disagiate;
- campagne di prevenzione e sensibilizzazione concernenti il mondo della donna, anche su problemi sociali di attualità quali ed esempio possono essere lo stalking e la violenza in famiglia, il mobbing, il reintegro ed il recupero di donne uscite dal carcere o in condizioni di grave disagio, ecc..

Art. 3- Attività diverse, secondarie e strumentali

3.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 2, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n.117/2017.
3.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II

Patrimonio e Fondo di gestione

Art. 4 – Mezzi, Patrimonio, esercizio finanziario

4.1 Il patrimonio della fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione, intangibile, costituito:
- dai conferimenti in denaro inizialmente versati dal fondatore e risultanti dall'atto costitutivo;
- dai beni mobili e immobili che potranno essere conferiti alla Fondazione o acquisiti a qualsiasi titolo dalla stessa e specificamente destinati ad incrementare il fondo di dotazione del patrimonio;
b) dalle elargizioni e/o liberalità e/o donazioni e/o lasciti fatti da enti o privati, nonché da ogni altra forma di entrata che, a qualsiasi titolo, dovesse essere erogata da Enti o da privati, con espressa destinazione ad

incrementare il patrimonio della Fondazione;
c) dagli accantonamenti a riserva deliberati dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio;
d) dal fondo di gestione, costituito da ogni eccedenza patrimoniale attuale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.
2. Il patrimonio minimo della Fondazione è strumentale al mantenimento della personalità giuridica. Se il patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di Fondazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.
3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

Art. 5 - Fondo di Gestione

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione può essere ulteriormente incrementato:
a) da donazioni e/o liberalità e/o elargizioni e/o lasciti e/o contributi speciali versati da terzi per il raggiungimento di tutte od alcune specifiche finalità della Fondazione che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione;
b) dalle somme derivate dalla eventuale alienazione di beni mobili e/o immobili, facenti parte del patrimonio della Fondazione. In caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività di interesse generale.
2. Il Fondo di Gestione della Fondazione sarà impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione delle attività statutarie e quelle ad essa connesse.

TITOLO III

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 6- Organi Istituzionali

Sono organi istituzionali della Fondazione:
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l' Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei Conti

Art. 7 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo dal Fondatore e successivamente viene eletto a maggioranza di voti dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti. Il Presidente della Fondazione dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
2. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Al Presidente della Fondazione sono attribuiti i seguenti specifici poteri:
a) ha la piena rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e davanti a qualsiasi autorità, ivi incluse quelle giudiziaria e amministrativa, nazionale e estera, ordinaria e speciale, in qualunque procedura, grado e sede, con i più ampi poteri, all'uopo nominando procuratori alle liti e avvocati;
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
e) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutte le iniziative che vengono deliberate, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
f) esercita i poteri previsti dallo statuto e quelli che il Consiglio delegherà in via generale ovvero di volta in volta;
g) può nominare procuratori speciali, per determinati atti o categorie di atti nell'ambito dei poteri allo stesso conferiti.
4. In caso di comprovata urgenza, il Presidente della Fondazione può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di quest'ultimo organo collegiale nella prima riunione successiva, che deve essere convocata dal medesimo Presidente entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.
5. Il Presidente della Fondazione dovrà possedere i medesimi requisiti previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione indicati nel comma 3 del successivo art.8.

Art. 8 – Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di

Amministrazione costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
La scelta e la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione spetta alla fondatrice, dottoressa Maria Rita Gismondo, nell'atto costitutivo e successivamente al Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri ovvero di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie accertate dal Revisore legale dei Conti. Entro il termine dei sei mesi dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento del membro più anziano del Consiglio.

Art. 9 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo della Fondazione, delibera tutti i provvedimenti ad esso devoluti a norma di legge o di statuto ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare ed in via esemplificativa delibera:
- il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, la destinazione di eventuali avanzi di gestione e di nuove e maggiori entrate ed il passaggio dei fondi da conto a conto;
- la gestione del personale dipendente e dei collaboratori;
- l'acquisto e l'alienazione di immobili, per quanto ammesso dal vigente ordinamento, nonché di titoli del debito pubblico e di titoli di credito o azionari;
- l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- la locazione e conduzione di immobili di durata superiore a nove anni, nonché la stipulazione di contratti di qualsiasi genere o tipo il cui importo superi quello determinato con apposita delibera;
- i ricorsi, le azioni giudiziarie, le liti attive e passive, nonché le relative transazioni;
- tutte le convenzioni attinenti le attività della Fondazione;
- la nomina dell'Istituto di credito tesoriere e dei preposti ad intrattenere rapporti con gli Istituti di credito;
- il conferimento di eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- le eventuali modifiche di statuto da sottoporre all'autorità tutoria;
- la nomina di direttori e procuratori;
- la nomina dell'organo di controllo

Il Consiglio di amministrazione provvede anche a:

a) attuare gli obiettivi e gli indirizzi espressi dal Fondatore Originario e contenuti nello statuto, approvare gli indirizzi strategici della Fondazione ed i programmi generali e particolari delle attività nonché a curare la gestione economico-finanziaria della Fondazione;
b) adottare le modifiche statutarie della Fondazione;
c) deliberare la modifica della sede legale all'interno dello stesso Comune, nonché istituire, modificare e/o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, in Italia o all'Estero;
d) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Vice-Presidente attribuendone i relativi compiti;
e) nominare e revocare l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;
f) deliberare in ordine alla stipulazione di mutui, di acquisti ed alienazioni di beni mobili e immobili, di contratti di leasing immobiliare, di acquisizioni e cessioni di partecipazioni, ad aperture di credito, nonché a qualsiasi altra operazione bancaria passiva ritenuta necessaria o solo utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;
g) deliberare il compenso dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;
h) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni adempimenti ad alcuni componenti del Consiglio o a persone esterne al Consiglio o alla Fondazione, fissandone i limiti economici e temporali.

Art. 10 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato almeno due volte l'anno, entro i termini indicati nell'art. 13 del presente Statuto per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio annuale.
Potrà essere inoltre convocato tutte le volte che sia ritenuto necessario dal Presidente.
La convocazione è fatta mediante comunicazione che può essere inviata ai membri del Consiglio tramite posta, e-mail e qualsiasi mezzo idoneo. In casi di urgenza la convocazione potrà avvenire mediante telegramma, posta elettronica certificata da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattr'ore prima.
L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza e degli argomenti che saranno posti all'ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'adunanza del Consiglio di Amministrazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza più uno dei membri presenti.

Art. 11 - Organo Di Controllo

1. La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 (uno) dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, primo comma, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8

del D. Lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio di Amministratore, durano in carica cinque esercizi e possono essere rieletti. Nel caso di organo collegiale, i componenti del collegio eleggono al loro interno il Presidente.
7. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si osservano le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 7.

Articolo 12 - Revisione Legale Dei Conti

1. La nomina del Revisore Legale dei Conti o di una Società di Revisione è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 117/2017.
La Revisione Legale è svolta da un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Art. 13 - Esercizio Finanziario - Bilancio Preventivo E Consuntivo

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.
2. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto e redatto un bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dovrà essere formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio degli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000 (duecentoventimila) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione redige per l'approvazione il bilancio economico di previsione per l'anno successivo e, salvo diverse disposizioni di legge, entro il 30 marzo successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno.
A seguito dell'approvazione il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 117/2017.
Qualora la Fondazione superi i limiti indicati dalla Legge, è tenuta a depositare e pubblicare il bilancio sociale.
4. La Fondazione deve tenere, a cura dell'Organo Amministrativi, i libri sociali obbligatori previsti dalla Legge.
5. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Titolo V
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 14 - Scioglimento E Liquidazione Della Fondazione

1. In caso di estinzione o suo scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore (ETS) che perseguono il medesimo fine o fini analoghi a quello della Fondazione, o, in mancanza, alla Fondazione Asilo Mariuccia, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui al D. Lgs. n. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È escluso, in ogni caso qualsiasi distribuzione di utili o rimborso ai soci.
2. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Titolo VI
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 15 - Disposizioni Finali

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni e, in quanto compatibili, del codice civile nonché da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e settori di attività.
F.to Maria Rita Gismondo
F.to Anita Varsallona Notaio